



La (giurisdizione della) Corte è mobile, qual piuma al vento

ARISTIDE POLICE*

Da qualche giorno, con la modifica dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, è stato attuato il trasferimento parziale della competenza pregiudiziale dalla Corte di giustizia dell'Unione in favore del Tribunale per sei materie specifiche. È noto che questa riforma si è resa in qualche misura necessaria in ragione dell'incremento del contenzioso e della complessità delle controversie pervenute alla Corte di giustizia UE in via pregiudiziale. Ad un esame delle linee portanti della riforma non si può tuttavia celare qualche perplessità quanto alle soluzioni cui si è fatto ricorso.

Le perplessità toccano piani diversi.

In primo luogo, nel guardare al Sistema delle fonti del Diritto dell'Unione ci si dovrebbe porre il problema della idoneità (o meno) di una modifica allo Statuto della Corte effettuata con un Regolamento a mutare le attribuzioni di una delle più importanti Istituzioni dell'Unione europea. La funzione giurisdizionale attribuita alla Corte di giustizia ed al Tribunale, infatti, trova il suo fondamento e la sua giustificazione in ben precise disposizioni dei Trattati ed in particolare del TFUE, la più significative fonti di diritto primario dell'Unione. Ebbene, se è vero che il Regolamento adottato, con le modifiche previste all'art. 1 dello Statuto della Corte, attua l'art. 256, par. 3, co.1, TFUE, ai sensi del quale il Tribunale

* Ordinario di Diritto amministrativo e Dean della Law School, L.U.I.S.S. G. Carli, Roma

è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali in materie specifiche determinate dallo Statuto, è pur vero che tale determinazione è stata attuata con un atto di diritto derivato, un mero Regolamento.

Se si volessero mutuare per l'Ordinamento dell'Unione le garanzie costituzionali proprie degli Stati membri o di alcuni fra essi, in Italia (ma credo allo stesso modo nella Repubblica Federale Tedesca o nel Regno di Spagna) suonerebbe inconcepibile che le attribuzioni giurisdizionali di una Corte Suprema -la Corte che assolve la massima funzione di garanzia del Diritto dell'Unione- possano essere sottratte ad essa da una mera fonte di diritto derivato che sostanzialmente abroga le previsioni di una fonte di diritto primario dell'Unione come il Trattato (e i suoi Protocolli).

Ma tralasciamo questo genere di perplessità, la modifica è frutto di una esigenza manifestata dalla stessa Corte per assicurare la migliore funzionalità delle sue attribuzioni fondamentali e, comunque, il Regolamento ha in ogni caso trovato la concorde sanzione del Consiglio e del Parlamento europeo su parere della Commissione.

Le perplessità maggiori, quelle che ad avviso di chi scrive è più difficile sottacere, riguardano da un lato la perimetrazione delle materie devolute alla giurisdizione del Tribunale da parte del legislatore europeo e dall'altro lato la procedura che è stata (ri)disegnata per il radicamento delle questioni pregiudiziali innanzi al Giudice competente. Tali profili, infatti, lasciano il perimetro delle materie irrimediabilmente "mobile" (e non rigido), contravvenendo al fondamentale principio di garanzia di ogni Stato di diritto, il principio del Giudice naturale precostituito per legge.

Quanto alla definizione delle materie, il nuovo art. 50-ter, co. 1, dello Statuto trasferisce al Tribunale la competenza a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale in una serie di materie specifiche: il sistema comune di imposta sul valore aggiunto (lett. a); i diritti di accisa (lett. b); il codice doganale (lett. c); la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata (lett. d); la compensazione pecuniaria e l'assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o cancellazione di servizi di trasporto (lett. e); il sistema di scambio quote di emissione di gas ed effetto serra (lett. f). Come è stato chiarito dai considerando 6 e 7 del Regolamento, le materie sono state individuate, perché circoscritte e sufficientemente distinguibili dalle altre; in quanto già oggetto di consistente giurisprudenza della Corte di giustizia che possa guidare il Tribunale, in modo da dispensare la Corte da un numero sufficientemente consistente di questioni.

Ma a ben vedere, tuttavia, queste materie non sono state devolute al Tribunale in via esclusiva, non si è cioè fondata una giurisdizione esclusiva del Tribunale, atteso che il

Regolamento prevede una significativa deroga. Si assume infatti che rimarranno in ogni caso di cognizione della Corte le domande riguardanti anche altre materie. Ai sensi del nuovo art. 50-ter, co.2, dello Statuto, infatti, resteranno nella giurisdizione della Corte le domande che sollevino anche questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto o della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, e ciò anche laddove il contesto normativo del procedimento principale rientri in una o più delle materie specifiche che spetterebbero al Tribunale.

Ebbene, si consente in questo modo al Giudice remittente (e ancor prima ai Difensori delle Parti nei giudizi *a quo*) di “scegliersi il giudice”, di decidere essi stessi secondo il criterio della prospettazione della domanda (tanto caro a Vittorio Scialoja come criterio di riparto nella giurisdizione nostrana) a quale Corte o Tribunale votarsi. Tutto ciò contrasta con quel principio fundamentalissimo dello Stato di diritto e del Giusto processo che assicura in ogni giudizio che vi siano meccanismi indefettibili e certi per la individuazione del giudice naturale precostituito per legge.

Lo stesso fundamentalissimo principio è posto a rischio anche dalle regole procedurali, per come innovate. Per quanto attiene ai profili processuali, infatti, il nuovo art. 50-ter, co. 3, dello Statuto prevede che il giudice *a quo* dovrà continuare a presentare le domande direttamente alla Corte di giustizia. Sarà quindi la Corte a trasmettere al Tribunale le domande di pronuncia pregiudiziale di sua cognizione, dopo averne verificato la sussistenza in base al criterio delle materie specifiche. In questo modo anche la Corte può decidere -con l'amplessima discrezionalità propria delle decisioni di un Giudice di ultima istanza- se riservare a sé una determinata specifica controversia, scegliendo fior da fiore quali controversie trattare e quali no.

Certo ben minima garanzia è quella che individua il considerando 15 del Regolamento ove si specifica che, nell'interesse della certezza del diritto e di una maggiore trasparenza dei procedimenti giurisdizionali, la Corte dovrebbe comunque motivare brevemente nelle sue decisioni le ragioni per le quali spetta ad essa la cognizione a conoscere della questione pregiudiziale. Inutile dire che proprio tale considerando mette a nudo la significativa dimensione del *vulnus* ai principi fondamentali che le nuove norme in astratto producono.

In sostanza, con il grande Giuseppe Verdi del Rigoletto, ben si può dire che la giurisdizione della Corte “è mobile, qual piuma al vento”.